



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2020/08.21/000022-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI MODIFICA GESTIONALE DELL'ALLEVAMENTO AVICOLO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MARGARITA.

PROPONENTE: AZ. AGR. SILVESTRO ANTONELLA, VIA CANTATORE, 12040 - VILLAFALLETTO.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 28.04.2020 con prot. n. 23979, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del titolare della ditta individuale SILVESTRO Antonella, con sede legale ed operativa in Margarita, Via Cantatore;
- con nota provinciale prot. n. 25045 del 05.05.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 05.05.2020 al 18.06.2020;
- con nota prot. n. 25044 del 05.05.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 1 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. "*Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione in area protetta, gli allevamenti con un numero di animali inferiore o uguale a 1000 avicoli*";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura non risultano pervenuti contributi tecnici;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

1. Dal punto di vista amministrativo, è stata presentata, da parte della Ditta, istanza, presso il SUAP competente, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente:

- Emissioni in atmosfera;
- Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Scarico delle acque reflue in acque superficiali;
- Valutazione previsionale di impatto acustico.

2. Dal punto di vista tecnico, l'allevamento avicolo in capo alla ditta SILVESTRO ANTONELLA è ubicato presso l'indirizzo produttivo sito in Via Cantatore, nel comune di Margarita (CN) ed insiste sul Fg. 4, mappale 210.

Il progetto prevede la modifica delle metodologie gestionali, con variazione del ciclo di allevamento per poter aumentare il numero da 29.900 a 39.574 capi. Il progetto non prevede alcun intervento/ampliamento strutturale sull'impianto attuale.

L'impianto è costituito da 2 fabbricati esistenti. La produzione di broiler, durante l'anno, verrà ripartita principalmente in 5,8 cicli di allevamento della durata di 56 giorni ciascuno, intervallati da circa 7 giorni di vuoto sanitario durante i quali si procede alla pulizia e disinfezione dei locali di allevamento.

I pulcini vengono introdotti, entro 24 ore dalla schiusa, in apposite aree, delimitate da reti, in ambiente preventivamente disposto con lettiera di lolla di riso, mangiatoie ed abbeveratoi nella giusta posizione e riscaldamento funzionante.

L'insediamento è accessibile da una strada interpodereale da cui si accede a sua volta dalla strada comunale, che collega l'abitato di Margarita alla frazione Riforano di Morozzo.

L'azienda gestisce gli effluenti zootecnici sottoforma di pollina, costituita essenzialmente da lolla, feci e residui organici dei polli; essa verrà asportata dai capannoni alla fine di ogni ciclo.

I 39.574 polli potenzialmente allevati produrranno 458 m³ di pollina/anno e 8.809 Kg di azoto/anno.

L'azienda non pratica lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento poiché la stessa viene immediatamente allontanata a fine ciclo. In caso di emergenza sanitaria la pollina verrà stoccata tutta all'interno di un capannone.

Tutta la pollina verrà ceduta, come documentato da contratto di ritiro alla ditta TAXIL THIERRY (Francia).

Dal punto di vista urbanistico, l'area in cui ricade l'impianto è classificata secondo il P.R.G.C. del Comune di Margarita come "Area agricola", non sottoposta a vincoli ambientali.

L'azienda ricade in area Vulnerata da Nitrati ai sensi del DPGR 12/R 2007 ed ha una disponibilità di 8,2868 Ha di terreno. Viene superato il rapporto dei 20 q p.v./Ha pertanto è stata presentata domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA, relativa al progetto in esame.

3. Dal punto di vista ambientale, i potenziali impatti generati dall'opera in progetto sono i seguenti:

a) Produzione effluenti zootecnici

Il proponente ha effettuato la valutazione sulla base dei nuovi coefficienti previsti nel regolamento 10/R 2007 (13 mc/t.)

I 39 574 polli potenzialmente allevati produrranno:

39 574 polli x 325 giorni di allevamento/anno x 1 Kg p.v. = 35,24 ton p.v.

35.24 ton p.v. x 13 m³ di pollina/t p.v./anno = 458 m³ di pollina/anno - pollina ceduta

35,24 ton p.v. x 250 Kg N/ t p.v./anno = 8810 Kg di azoto/anno

Alla luce di quanto sopra emerso si richiede al Gestore di rivedere e aggiornare la produzione di azoto e pollina secondo le disposizioni del Reg. 10/R/2007 e s.m.i., entrate in vigore il 01/01/2020; la quantità di pollina e la relativa produzione di azoto, andrebbero infatti ricalcolate considerando la nota specifica per gli avicoli "Avicoli: numero medio di capi accasati per ciclo. In quest'ultimo caso il peso vivo medio per capo deve essere valutato tenendo conto dei giorni di durata del ciclo e del numero di cicli annui per ciascuna categoria di peso in uscita."

b) Stoccaggi e gestione effluenti

L'azienda non pratica lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento poiché tutta la pollina verrà ceduta alla ditta TAXIL THIERRY con sede in La roche Des Arnauds (Francia), come documentato da contratti di ritiro. La ditta prescelta provvede al trasporto e successiva commercializzazione.

Si richiede al Gestore di indicare i siti di destinazione finale e fornire indicazioni circa la quantità ceduta alla ditta Taxil Thierry.

In merito alle acque di lavaggio, non ne viene dichiarata produzione, la ditta non indica le attrezzature e i modi utilizzati per tale operazione. Si richiede al Gestore di indicare i prodotti e le attrezzature utilizzate per la disinfezione dei ricoveri di allevamento a fine ciclo.

In caso di emergenza sanitaria e/o nel caso non sia possibile procedere con l'immediato conferimento della lettiera a causa di impedimenti, si procede allo stoccaggio provvisorio della pollina in uno dei due capannoni, in attesa di individuare soluzioni alternative.

La Ditta ha convalidato in data 28/01/2020 la Comunicazione ai sensi del Reg.10/R/2007

sull'Anagrafe Unica Aziendale, dalla quale risulta quanto segue:

- la ditta è ricadente in zona vulnerabile da nitrati;
- i capi allevati sono 29.900 broilers, per un peso vivo totale pari a 29,9 t, pertanto andranno aumentati alla nuova situazione;
- i terreni a disposizione della ditta sono pari a 8,2868 Ha (di cui 6,761 Ha in asservimento);
- tutta la pollina prodotta viene ceduta a terzi (ditta Taxil Thierry);
- la superficie a disposizione della ditta si trova nei comuni di Margarita (affitto 1,5258 Ha) e Costigliole d'Asti (6,761 Ha in asservimento).

La ditta non necessita di compilare il PUA, nella sezione "Terreni – Controlli" non risultano anomalie bloccanti e di avviso.

c) Scarichi

L'attingimento idrico avviene a partire da un pozzo aziendale.

d) Emissioni in atmosfera

In tutti i capannoni è presente un sistema di ventilazione naturale.

Per il calcolo delle emissioni il proponente ha utilizzato il metodo CRPA Net-IPPC: le emissioni provenienti dall'allevamento di broiler sono state calcolate pari a 2,945 t/a di ammoniaca.

Rispetto al sistema di riferimento, le previste tecniche di stabulazione consentono di prevedere in via teorica una riduzione pari al 75% di ammoniaca (le fasi di stoccaggio e distribuzione dei reflui non sono presenti in questo caso) tuttavia l'ampliamento in progetto configura un incremento di NH₃ rispetto alla situazione emissiva attuale, relativa a un minor numero di capi.

Sistema di riferimento

Inquinante	Emissioni in fase di STABILIZZAZIONE (t/a)	Emissioni in fase di STOCCAGGIO (t/a)	Emissioni in fase di TRATTAMENTO (t/a)	Emissioni in fase di SPANDIMENTO (t/a)	Emissioni TOTALI (t/a)
Ammoniaca	3,681	2,040	-	6,144	11,865
Metano					0,791
N ₂ O					0,063

Allevamento in progetto

Inquinante	Emissioni in fase di STABILIZZAZIONE (t/a)	Emissioni in fase di STOCCAGGIO (t/a)	Emissioni in fase di TRATTAMENTO (t/a)	Emissioni in fase di SPANDIMENTO (t/a)	Emissioni TOTALI (t/a)	Riduzione %
Ammoniaca	2,945	-	-	-	2,945	75
Metano					0,791	
N ₂ O					0,063	

E' stata verificata la produzione di NH₃ dai ricoveri facendo riferimento ai fattori di emissione indicati nelle nuove conclusioni sulle BAT (BAT-AEL 0,01-0,08 kg NH₃/posto animale/anno). Tenuto conto che il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria non presente nell'insediamento ai fini del calcolo è stato utilizzato il valore massimo di 0,08 relativo al "Reference system". I quantitativi annuali stimati in fase di stabulazione dall'impianto risulterebbero pari a 3,1 t/anno di NH₃, coerente con il calcolo del proponente.

e) Emissioni odorigene

Le emissioni odorigene sono state trattate sommariamente a pag 28 del SIA. A tale proposito si ricorda la Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 ad oggetto "L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno".

f) Emissioni sonore

A seguito dell'analisi della documentazione tecnica presentata, in particolar modo per i risultati dei rilievi fonometrici eseguiti dal tecnico di parte (da pagina 11 a pagina 15), si ritiene che l'attività in oggetto possa rispettare la vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere aggiornata ogni qual volta si modifichi qualsiasi sorgente rumorosa o layout produttivo che vada a mutare il clima acustico tutt'ora presente.

In questa fase infatti aumenta il numero dei capi ma per quanto dichiarato non muta il layout strutturale, per cui sembrerebbe esclusa l'introduzione di nuove sorgenti sonore.

g) Consumo idrico

La stima di consumo idrico connesso all'ampliamento in progetto non è indicata. Il prelievo idrico viene effettuato tramite pozzo aziendale. Sarebbe opportuno indicare gli estremi della concessione autorizzativa.

h) Vegetazione e paesaggio

Al fine di ridurre l'impatto sul paesaggio, se non già presente, dovrà essere messa a dimora una barriera verde con specie autoctone lungo il perimetro dell'allevamento (*ai fini del conseguimento della successiva procedura di AUA*)

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Atteso che ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" secondo cui ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, i termini di conclusione del procedimento sono stati differiti a tale data.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- il progetto in esame riguarda l'ampliamento di un'attività esistente;
- in data 01 luglio 2020, **l'Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 36989 del 02.07.2020 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 36201 del 30.06.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto l'ampliamento in oggetto, che consiste nella modifica delle metodologie gestionali, con aumento del numero dei capi allevati, oltre ad essere già esistente sul territorio, non prevede modifiche di carattere strutturale sull'impianto attuale e non prevedendo né stoccaggio né spandimento agronomico in situ, pertanto lo stesso non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area interessata e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento. Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 28.04.2020 con prot. n. 23979, da parte del titolare della ditta individuale SILVESTRO Antonella, con sede legale ed operativa in Margarita, Via Cantatore in quanto l'ampliamento in esame non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area interessata e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento, come evidenziato nei precedenti punti da a. ad h.
- 2. DI STABILIRE**, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto della seguente condizione ambientale, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA – Dipartimentale di Cuneo.
 - a) deve essere messa a dimora una barriera verde con specie arboreo-arbustive autoctone lungo il perimetro dell'allevamento;

Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di redazione del progetto definitivo / esecutivo per l'Autorizzazione Unica Ambientale.
- 3. DI STABILIRE** che, nella fase di redazione del progetto definitivo / esecutivo ed ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale e del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dovrà essere prodotta la seguente documentazione e dovranno essere recepite le indicazioni descritte nei successivi punti:
 - rivedere e aggiornare la produzione di azoto e pollina secondo le disposizioni del Reg. 10/R/2007 e s.m.i., entrate in vigore il 01/01/2020;
 - fornire indicazioni circa la quantità di pollina ceduta alla ditta Taxil Thierry;
 - indicare i prodotti e le attrezzature utilizzate per la disinfezione dei ricoveri di allevamento a fine ciclo.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika Schiuma
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale